

# LA DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

CONFRONTO FRA L'ATTO PRIMA E DOPO L'ENTRATA DI VIGORE DEL  
D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 (Riforma Cartabia)

E

A SEGUITO DEI PRINCIPI ESPRESSI DALLA CORTE DI CASSAZIONE,  
SEZIONI UNITE, NELLA SENTENZA DEL 25 MAGGIO 2023, N. 38481.

## ART. 573 C.P.P. - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI

1. L'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale (1) .

1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile (2) .

2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato [588<sup>1</sup>].

[1] Comma modificato dall'[articolo 33, comma 1, lett. a\) num. 1](#) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, **che ha sostituito la parola: «gli» alla parola «i soli»**. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'[art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162](#), conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199 e da ultimo, [dall'art. 17, comma 1, d.l. 22 giugno 2023, n. 75](#), conv., con modif., in l. 10 agosto 2023, n. 112.

[2] **Comma inserito** dall'[articolo 33, comma 1, lett. a\) num. 2](#) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'[art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162](#), conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Per le disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione vedi quanto disposto dall'[art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150](#), come modificato dall'[art. 5-duodecies, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162](#), conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199, e da ultimo, [dall'art. 17, comma 1, d.l. 22 giugno 2023, n. 75](#), conv., con modif., in l. 10 agosto 2023, n. 112.

## ART. 78 C.P.P. - FORMALITÀ DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) le generalità dell'imputato [60] nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
- c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura [100];
- d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda **agli effetti civili** (1) ;
- e) la sottoscrizione [110] del difensore.

1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione (2) .

della parte civile (3) (4) .

[1] **Le parole «agli effetti civili» sono state inserite dopo le parole «che giustificano la domanda»** dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'[art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162](#), conv., con modif., in [l. 30 dicembre 2022, n. 199](#).

[2] Comma inserito dall'[art. 5, comma 1, lett. b\), n. 2\), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150](#).

## L'INTERPRETAZIONE DELLE SEZIONE UNITE AL CONTENUTO E AL SIGNIFICATO DELLE NORME DEL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 CON RIFERIMENTO ALL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA PER GLI INTERESSI CIVILI

- PUNTO 2.
- «Solo apprezzando la portata delle modifiche intervenute sul punto, la loro ragione e il loro innesto nel sistema processuale preesistente, è infatti possibile dare una corretta risposta al quesito rimesso dalla Quinta Sezione penale».
- «...se, cioè, le modifiche intervenute abbiano o meno condotto alla configurazione di un quadro normativo la cui diversità, rispetto al precedente assetto, sia tale da ledere le aspettative di colui che abbia presentato l'impugnazione nel precedente regime, con conseguente necessità di tutelarne il legittimo affidamento nella immutabilità dello stesso secondo quanto meglio si specificherà oltre».
- «...l'esigenza che non vengano appunto "tradite" le ovvie aspettative di chi, confidando, nel compimento di un atto processuale, in un determinato assetto normativo, veda tale quadro mutato in itinere in ragione della introduzione di elementi che, ove presenti in precedenza, avrebbero condotto a diverse determinazioni sullo stesso an o sul quomodo dell'atto compiuto».

## ESTRATTI DALLA SENTENZA N. 38481/2023

E richiami alla relazione illustrativa al decreto legislativo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 245 del 19 ottobre 2022 - Suppl. Straordinario n. 5)

### PUNTO 2.2

- « "Con il rinvio dell'appello o del ricorso al giudice civile l'oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale", concludendo poi che "non vi sarebbe pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile" e che "**ragionevolmente, l'eventualità dovrà essere prevista dal danneggiato dal reato sin dal momento della costituzione di parte civile, atto che pertanto dovrà contenere l'esposizione delle ragioni che giustificano 'la domanda agli effetti civili'**, secondo l'innovata formulazione dell'art. 78, lett. d)" ».

### PUNTO 2.6

- Se, dunque, in altri termini, il giudizio è sempre quello iniziale che prosegue, senza soluzione di continuità, dalla sede penale a quella civile, **il possibile epilogo decisorio** oggi rappresentato, in caso di impugnazione residuata per i soli effetti civili, dall'art. 573, comma 1-bis, cit., **dovrà essere contemplato dalla parte civile sin dal momento dell'atto di costituzione e a tale epilogo la stessa dovrà dunque far fronte strutturando le ragioni della domanda in necessaria sintonia con i requisiti richiesti dal rito civile.**
- Ciò significa, allora, che, se nella vigenza del precedente tenore della norma, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, era del tutto sufficiente, ad integrare la causa petendi cui si riferisce l'art. 78, comma 1, lett. d) cit., il mero richiamo al capo d'imputazione descrittivo del fatto allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risultasse con immediatezza [...] ciò non può più bastare a fronte della nuova disciplina. Sarà infatti necessaria una precisa determinazione della causa petendi **SIMILMENTE "alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile"**

- [...] cosicché, ai fini dell'ammissibilità della costituzione, non sarà più sufficiente "fare riferimento all'avvenuta commissione di un reato bensì sarà necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa" ».
- In altre parole, dunque, sarà necessario che le ragioni della domanda vengano illustrate secondo gli stilemi dell'atto di citazione nel processo civile, ovvero, secondo quanto prevede oggi l'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. con "l'esposizione in modo chiaro e specifico" delle stesse [...] con le quali si è inserito appunto l'inciso "in modo chiaro e specifico".
- Non, dunque, in un mero "aggiustamento cosmetico" si è risolta la specificazione inserita nell'art. 78 cit., bensì nella necessaria proiezione, sul piano della domanda di parte civile, della mutata regolamentazione della impugnazione della sentenza agli effetti civili.
- E tutto ciò è stato appunto riassunto dalla Relazione illustrativa menzionata laddove, come già ricordato in principio, si è fatto riferimento all'onere del danneggiato di prevedere l'eventualità del rinvio di cui all'art. 573 comma 1 bis sin dal momento della costituzione di parte civile.
- E' inoltre bene aggiungere che la nuova disciplina non può non incidere, sia pure non direttamente come nel caso della parte civile, anche sull'impugnazione, effettuata sempre ai soli effetti civili, dall'imputato, atteso che le stesse ragioni che richiedono alla parte civile di impostare l'atto di costituzione già considerando un possibile epilogo decisorio in sede civile finiscono inevitabilmente per trasmettersi, in una strategia processuale necessariamente contrassegnata dal contraddittorio, anche al titolare di interessi contrastanti con l'accoglimento della pretesa civile.

## ART. 163 C.P.C. - IL CONTENUTO DELLA CITAZIONE

### [III]. L'ATTO DI CITAZIONE DEVE CONTENERE:

- 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda (*petitum*);
- 4) l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni [183, 189<sup>1</sup>] (4) ;
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione [74 att.];
- 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata [83, 125<sup>1</sup>];
- 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (5) .

[4] Numero modificato dall'art. 3, comma 12, lett. a), numero 2), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha **inserito le parole: «in modo chiaro e specifico»** dopo le parole «l'esposizione» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti."

# LA DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE: CONFRONTO PRE E POST RIFORMA

TRIBUNALE DI  
ILL.MO SIGNOR GIUDICE

*Procedimento penale n.*

Udienza del XX xxxxxxxx 2023

## **DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE**

Il sottoscritto (C.F. \_\_\_\_\_), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), in  
n. \_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante di **ALFA** con sede a \_\_\_\_\_, in  
(C.F. e P.I. \_\_\_\_\_), persona offesa dal reato nel su indicato procedimento penale, domiciliato presso  
l'avv. \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il (C.F. \_\_\_\_\_), con  
Studio a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, che lo assiste, rappresenta e difende, come da procura speciale in calce al presente  
atto, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 74 e ss., 100 e 122 c.p.p.,

## **DICHIARA DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE**

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 74 e ss. c.p.p., nel sopra indicato procedimento penale nei confronti di:

- TIZIO, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ ;

con riferimento ai fatti di reato enunciati ai capi **X**) e **Y**), dell'imputazione mossa nei confronti del predetto nella richiesta di rinvio giudizio formulata dal Pubblico Ministero, in data X xxxxx 2023 e allegata al decreto di fissazione dell'udienza preliminare emesso da Codesto Giudice, il cui contenuto, per quanto rileva ai fini del presente atto, **si riproduce:**

X) **“Artt. 81, 110 c.p., 2 d.lgs. 74/2000**, perché TIZIO quale legale rappresentante della ALFA, al fine di consentire alla suddetta società di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti, indicava nelle dichiarazioni dei redditi e sul valore aggiunto relative agli anni 20xx, ... elementi passivi fittizi per gli importi di seguito indicati:

- per l'anno 20xx fatture emesse dalla società X, Y, Z pari rispettivamente ad euro \_\_\_\_\_ di imponibile ed euro \_\_\_\_\_ di I.V.A.;
- ...
- ....

In Torino, ....

Y) **“Artt. 81, 110, 640 c.p.**, perché, TIZIO quale legale rappresentante della ALFA, con artifici e raggiri, consistiti nell'utilizzo delle fatture inerenti operazioni inesistenti secondo quanto indicato al capo che precede, le quali venivano iscritte in contabilità, oltre che per abbattere in seguito il carico di imposta, per giustificare la fuoriuscita di somme di denaro corrispondente agli importi indicati sulle singole fatture, ingannando così i soci della ALFA e gli organi di controllo ivi presenti sull'effettività di tali spese, si procuravano un ingiusto profitto pari ad euro \_\_\_\_\_ (che, in ragione dell'inesistenza e mancata effettuazione della prestazione, gli venivano retrocessi dagli emittenti delle fatture medesime) con corrispondente danno per la persona offesa.

In Torino ...

- La presente costituzione di parte civile è finalizzata ad ottenere *ex art. 185 c.p.*, previa affermazione della penale responsabilità dell'imputato, il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza delle condotte delittuose poste in essere dal predetto, **danni elencati e già specificati** nella presente dichiarazione e che saranno meglio indicati nel corso del processo e più dettagliatamente esposti in occasione della precisazione delle conclusioni.
- Le ragioni che giustificano la domanda agli **effetti civili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 78 comma 1, lett. d) c.p.p. e 163, comma 3, n. 4 c.p.c.**, risiedono nelle conseguenze scaturite dalle condotte illecite contestate all'imputato, descritte nei capi d'imputazione *supra* riportati, in considerazione delle quali in capo alla Società ALFA sono derivati danni sotto il profilo sia patrimoniale sia extrapatrimoniale, come di seguito esposto.
- Si premette che la legittimazione della Società a costituirsi parte civile nel presente procedimento penale è pacifica anche con riferimento ai reati tributari, come risulta dall'ormai consolidata giurisprudenza in materia. Dai capi d'imputazione si evincono anche i danni propri della Società (non solo dell'Agenzia delle Entrate), sia sul piano patrimoniale, derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate all'esito dell'accertamento da parte (Cass. pen., sez. III, 18 novembre 2019 - dep. 28 gennaio 2020, n. 3458) dell'Agenzia delle Entrate, degli interessi dovuti sulle maggiori imposte pagate, oltre che dall'ipotesi di truffa contestata, sia sul piano extrapatrimoniale per l'evidente danno all'immagine arrecato alla Società a seguito della misura cautelare imposta all'*ex* legale rappresentante ed attuale imputato TIZIO, **a seguito delle notizie rese pubbliche dalle testate giornalistiche d'informazione e per il discredito che la stessa ha ricevuto alla propria onorabilità e affidabilità di fronte alla collettività** in conseguenza della consumazione di tali reati di elevata gravità. Appare dunque indubbia la *“corretta proposizione della presente domanda risarcitoria, da parte del soggetto che si è affermato danneggiato e nei confronti di quelli che sono stati individuati come gli autori delle condotte produttive di tali danni atteso che nonostante la persona offesa dei reati tributari sia l'Agenzia delle Entrate, quale titolare dell'interesse protetto, **ciò non esclude che non vi possano essere altri soggetti danneggiati dai medesimi reati**”*. (Da ultimo cfr. cass. pen., sez. III, 28 gennaio 2020, n. 3458; Cass. pen., sez. III, del 6 marzo 2008, n. 14729).

➤ **Il danno derivante dalla frode fiscale di cui al capo X)**

- Con riferimento al danno patrimoniale – immediato e diretto – subito dalla Società, è di tutta evidenza il nocumento economico cagionato da parte di TIZIO – nella sua qualità di legale rappresentante della Società – consistito nell’aver dato corso alla presentazione di dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto relative agli anni d’imposta 20xx ... contenenti elementi passivi fittizi come da **capo X)** d’imputazione.
- Dalle indagini svolte dal Pubblico Ministero è emerso che TIZIO ha allestito nel corso degli anni un complesso sistema fraudolento con l’obiettivo di drenare ingenti risorse economiche alla ALFA, con la conseguenza di danneggiare *in primis* la Società stessa ed in secondo luogo anche il Fisco. In particolare il predetto ha congegnato una frode fiscale tramite l’emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte oggettivamente inesistenti, in accordo con altri soggetti imputati ai capi ZZZ legali rappresentanti di società accertate, in tutto o in parte, quali ‘cartiere’, che venivano concretamente addebitate ad ALFA. TIZIO si è dunque avvalso di diversi soggetti compiacenti che provvedevano alla restituzione ai medesimi degli importi loro accreditati a saldo delle fatture emesse nei confronti delle Società. In particolare, attraverso bonifici intestati alle società coinvolte nella frode fiscale (di cui ai capi zzz), assegni, incassati da terzi che di fatto si prestavano a funzione di cambio assegno, nonché prelievi di denaro contante.
- Le verifiche perfezionate per conto dell’organo amministrativo subentrato nella gestione di ALFA hanno permesso di appurare che per le fatture oggetto di contestazione al capo X) (dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti) e ai capi zzz (emissione di fatture per operazioni inesistenti) l’Azienda non disponeva di documentazione attestante l’esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture, mentre la descrizione veniva indicata in fattura in modo approssimativo. Per evitare controlli aziendali, TIZIO aveva sottratto la gestione delle pratiche relative agli uffici interni a ciò deputati, impartendo disposizioni di pagamento che non si attenevano alle consuete dilazioni commerciali, così da assicurare il rapido accredito del denaro in capo alle società cartiere e il drenaggio della liquidità in favore di realtà non direttamente ricollegabili ad ALFA che, di conseguenza, contabilizzava i costi fittizi, alterando la determinazione dell’imponibile ai fini del calcolo delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La ALFA, dopo la cessazione della carica di legale rappresentante da parte di TIZIO, ha immediatamente collaborato con l'Amministrazione finanziaria nell'ambito dell'attività ispettiva in fase di accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate. Tale attività accertativa, per ciò che qui rileva per le annualità d'imposta 20xx ..., ha portato alla definizione della posizione della ALFA nei confronti dell'Agenzia delle Entrate relativamente a tutte le conseguenze derivate dalle condotte illecite poste in essere sotto l'amministrazione TIZIO, mediante la sottoscrizione degli atti di accertamento con adesione sottoelencati e con conseguente pagamento tuttora in corso, dei relativi piani di rateazione.

In particolare, per le condotte poste in essere dai predetti e *supra* esposte, ALFA ha subito un danno patrimoniale costituito dalle sanzioni irrogate in conseguenza alle predette violazioni pari ad euro e dagli interessi maturati sulle maggiori imposte dovute sino al momento della riscossione prevista dai piani di rateazione pari ad euro , come da prospetto riepilogativo che segue.

	20xx	20xx	20xx	TOTALE
SANZIONI IRES				
SANZIONI IRAP				
SANZIONI IVA				
TOTALE				
INTERESSI IRES				
INTERESSI IRAP				
INTERESSI IVA				
TOTALE				

➤ **Danno patrimoniale derivante dalla truffa di cui al capo 4)**

Un ulteriore danno – non solo economico – è stato quello subito dalla Società a fronte della condotta di TIZIO descritta al capo Y) di imputazione per il reato di truffa previsto e punito dall’art. 640 c.p. Il predetto imputato ha infatti agito con artifici e raggiri consistenti “*nell’utilizzo delle fatture inerenti operazioni inesistenti [...] le quali venivano iscritte in contabilità, oltre che per abbattere in seguito il carico di imposta per giustificare la fuoriuscita di somme di denaro corrispondente agli importi indicate sulle singole fatture*”, al fine di ingannare la compagine sociale della ALFA e procurarsi un ingiusto profitto quantificato nel capo d’imputazione in circa euro. **Un simile importo deriverebbe dalla retrocessione di denaro operata da parte degli emittenti delle fatture per operazioni inesistenti, nei confronti dell’artefice della truffa che ha fatto proprio il denaro illegittimamente ottenuto abusando della carica societaria ricoperta e svuotando di fatto, i conti correnti della ALFA.**

**In realtà, l’importo che si ritiene essere stato fraudolentemente sottratto alla Società, con conseguente ingiusto profitto in capo ai soggetti imputati, corrisponde alla somma delle fatture emesse dalle società ‘cartiere’ per operazioni oggettivamente inesistenti a queste ultime e pagato da ALFA, per un totale (comprensive delle annualità contestate) di euro** (In merito a come si è pervenuti alla quantificazione degli importi indicati, si richiama integralmente la nota conclusiva integrativa della consulenza tecnica in tema di quantificazione del danno patito dalla ALFA negli anni 20xx ... a firma dei consulenti tecnici dott. MEVIO e dott. SEMPRONIO già nominati in fase d’indagine).

In conclusione, dagli atti di adesione sottoscritti con l’Agenzia delle Entrate, si evince che ALFA ha subito un danno patrimoniale derivante dalle condotte illecite dell’imputato di cui ai capi X (con riferimento alla contabilizzazione delle fatture emesse dai soggetti imputati dai capi da zzz riferibile agli anni 20xx ...) e Y) per l’ipotesi di truffa, complessivamente pari a . Tale importo corrisponde alla somma degli importi delle fatture pagate per operazioni inesistenti individuate in euro (capo Y), delle sanzioni irrogate alla ALFA in sede di adesione in euro e dei relativi interessi maturati in euro (capo X).

\*\*\*

Oltre a ciò, per quanto concerne il danno di natura **extrapatrimoniale**, esso discende, con tutta evidenza, dal detrimento d'immagine in capo alla Società cagionato dalle condotte illecite poste in essere dall'artefice del disegno criminoso e dalla evidente compromissione e lesione del prestigio cagionata alla stessa in riferimento, principalmente, all'agire criminale – connotato da particolare intensità del dolo, e dall'abuso del rapporto fiduciario con ALFA da TIZIO, il quale avrebbe dovuto operare in nome e per conto della società con la “*diligenza del buon padre di famiglia*”. Invero, in capo al predetto, per il ruolo sociale dallo stesso ricoperto, è imputabile sia una responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi derivanti dalla sua posizione sia una responsabilità extracontrattuale per i danni cagionati, come detto, all'immagine della Società. È evidente come la totalità delle condotte descritte nei diversi capi di imputazione hanno chiaramente offeso la reputazione, l'onorabilità e l'affidabilità della ALFA per il discredito che la stessa ha subito in conseguenza della consumazione di tali reati di estrema gravità commessi da parte del legale rappresentante della stessa.

La gravità dei fatti di reato contestati, il comprovato sodalizio criminoso, l'interesse dagli stessi perseguito, le conseguenze derivate dall'attività criminosa e la particolare intensità del dolo, hanno pertanto determinato una profonda compromissione della funzionalità aziendale causata tanto dalla perdita economica subita dalla Società, quanto dall'investimento di risorse interne destinate, anziché alle ordinarie funzioni, alla ricostruzione delle dinamiche truffaldine in danno della Società, nonché dall'evidente discredito che la stessa ha patito in conseguenza delle condotte illecite contestate.

La quantificazione del danno extrapatrimoniale sarà rimessa al prudente apprezzamento del Giudice in via equitativa che dovrà pronunciarsi con sentenza in merito ai fatti contestati agli imputati.

In conclusione, le su esposte ragioni giustificano la domanda risarcitoria per il danno patrimoniale ed extrapatrimoniale e legittimano l'azione civile, come proposta nel presente procedimento penale.

Firma

Luogo, XX XXXXX 2023

## IN SINTESI

### AI FINI DELL'AMMISSIBILITÀ DELL'ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE:



**PRECISA DETERMINAZIONE DELLE RAGIONI CHE  
SUPPORTANO LA DOMANDA RISARCITORIA ANCHE IN OTTICA CIVILISTICA  
(FATTI MATERIALI ED ELEMENTI DI DIRITTO)**



**RICHIAMANDO E DESCRIVENDO ANALITICAMENTE LE RAGIONI IN FORZA DELLE QUALI SI PRETENDE  
CHE DAL REATO SIANO SCATURITE CONSEQUENZE PREGIUDIZIEVOLI  
NONCHÉ IL TITOLO CHE LEGITTIMA A FAR VALERE LA PRETESA**



**NESSO DI CAUSA TRA LA CONDOTTA CONTESTATA ALL'IMPUTATO E I DANNI CHE DALLA STESSA NE SONO  
DERIVATI**



**IN COSA SONO CONSISTITI I DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI**



**MERO RICHIAMO AL CAPO D'IMPUTAZIONE ED ALL'AVVENUTA COMMISSIONE DI UN REATO**

## IN SINTESI

AI FINI DELLA EVENTUALE PROSECUZIONE DEL PROCESSO PENALE IN SEDE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 573 COMMA 1-BIS C.P.P.:



### **PREVEDERE IL POSSIBILE EPILOGO DECISORIO**

- ❑ IL PASSAGGIO IN SEDE CIVILE DOVRÀ ESSERE CONTEMPLATO DALLA PERSONA OFFESA E COSTITUENDA PARTE CIVILE SIN DAL MOMENTO DELL'ATTO DI COSTITUZIONE
- ❑ COSA FARE PER FORNIRE ALLA PERSONA OFFESA LA MIGLIOR ASSISTENZA POSSIBILE?
  - STRUTTURARE LE RAGIONI DELLA DOMANDA IN **NECESSARIA SINTONIA** CON I REQUISITI RICHIESTI DAL RITO CIVILE
  - E
  - OVE POSSIBILE PROCEDERE CON LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

VALUTANDO L'INDICAZIONE DI UN IMPORTO VICINO A QUELLO EFFETTIVAMENTE DOVUTO INSERENDO UNA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DEL SEGUENTE TENORE: «CONDANNARE TIZIO AL PAGAMENTO DI € 50.000 O DIVERSA VERIORE SOMMA, ANCHE SUPERIORE, ACCERTANDA IN CORSO DI CAUSA»